

Spett.le

_____ – _____ (____)

**Oggetto: Proposta di convenzione per l'utilizzo del Terminal Bus di Napoli Centrale -
Corso Lucci.**

Al termine delle pregresse trattative negoziali ed al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, si sottopone a Codesta Spettabile Società, affinché possa esprimere la sua accettazione mediante scambio di lettere commerciali, la seguente proposta di

CONVENZIONE

TRA

FS Park S.p.A. con sede legale in Roma, piazza della Croce Rossa 1- 00161, e sede operativa in Roma, via Marsala, 41 – 00185, iscritta al n. 04942261001 del Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. 820585, codice fiscale e partita IVA n. 04942261001, e, in persona del procuratore _____, ivi domiciliato per la carica, nel prosieguo per brevità denominato “FS Park”

E

_____ con sede legale in _____, via _____, cap. _____ – _____ (____), iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, PEC: _____, Codice SDI: _____, in persona del Legale Rappresentante, _____, ivi domiciliato per la carica, ivi domiciliato per la carica, nel prosieguo per brevità denominata “_____” o “Vettore”

PREMESSO

che FS Park S.p.A, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“Gruppo FS”), interamente partecipata da FS Sistemi Urbani S.p.A., è statutariamente competente in

materia di regolazione, gestione e controllo di aree attrezzate da adibire alla sosta di mezzi di trasporto, ed opera utilizzando prevalentemente aree appartenenti al patrimonio del Gruppo FS, tra le quali è compresa l'area di parcheggio aperto al pubblico a pagamento ubicata all'interno dell'ex scalo merci della stazione di Napoli Centrale sito in corso Arnaldo Lucci;

- che nella predetta area di Napoli Centrale è stato realizzato ed è in esercizio un Terminal Bus, gestito da FS Park con annesse infrastrutture e dotato spazi attrezzati per l'attestamento e la sosta dei servizi di autotrasporto passeggeri;
- che il Vettore ha espresso interesse all'utilizzo del Terminal Bus di Napoli Centrale, per l'attestamento dei propri servizi di autotrasporto, ed in particolare per le attività di carico/scarico dei passeggeri e di sosta dei propri veicoli;
- che FS Park intende procedere alla formalizzazione di una Convenzione per l'utilizzo del predetto Terminal BUS, avente natura transitoria, ai seguenti patti e condizioni;
- che FS Park è in possesso del nulla osta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6566/AUT del 19/10/2015 avente ad oggetto l'idoneità tecnica, sotto il profilo della sicurezza stradale, della fermata prevista a Napoli presso il Terminal Bus all'interno dello Scalo ferroviario di Napoli Centrale – Piazza Garibaldi.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Si elencano di seguito gli allegati:

- A. Regolamento generale del Terminal Bus di Napoli Centrale;
- B. Informativa sui rischi;
- C. Informativa sul trattamento dei dati personali;
- D. Planimetria.

Art. 2

Oggetto

FS Park concede al Vettore che accetta, l'utilizzo del Terminal Bus di Napoli Centrale, per le

attività di carico/scarico dei passeggeri e di sosta dei propri veicoli, secondo le prescrizioni indicate nei successivi articoli.

Il Terminal Bus sarà utilizzato nel rispetto del Regolamento generale esposto all'interno dell'area e allegato alla presente Convenzione (all. A), che forma parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 3

Obblighi del Vettore

Il Vettore si impegna ad utilizzare gli spazi del Terminal Bus in modo diligente e si impegna a rispettare le norme del Codice della Strada, la segnaletica stradale presente, tutto quanto previsto nel "Piano Informativo Autostazione", nonché ad osservare le indicazioni scritte ed esposte sugli appositi cartelli e le eventuali ulteriori indicazioni fornite verbalmente dal personale incaricato e autorizzato da FS Park.

È vietato al Vettore di consentire l'accesso di autobus che non siano di sua proprietà/gestione.

È vietato il parcheggio di autobus che per difetti di manutenzione o per altro motivo possano potenzialmente arrecare danni a cose e/o persone.

Il Vettore si impegna a non parcheggiare autoveicoli contenenti sostanze pericolose o nocive, quali esplosivi, sostanze corrosive, materiali facilmente infiammabili ecc.

Il Vettore è tenuto a parcheggiare i propri autobus esclusivamente all'interno degli stalli ad esso assegnati per le relative corse, in modo tale da non invadere gli altri stalli o da rendere più difficoltoso il parcheggio (o la manovra) degli altri veicoli. In caso di violazione di tale obbligo, FS Park, fermo restando l'applicazione delle penali previste all'art. 6, si riserva di far rimuovere i mezzi del Vettore, con spese a carico di quest'ultimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore. È consentito il parcheggio di un unico autobus per ogni stallo.

Il Vettore è tenuto ad usare la massima perizia e diligenza nel corso delle manovre di parcheggio e di circolazione all'interno del Terminal Bus, rendendosi unico responsabile di eventuali danni causati a persone o cose. All'interno dell'area di parcheggio gli autoveicoli devono procedere a passo d'uomo.

Il Vettore, nell'utilizzo della banchina di carico e scarico dei passeggeri, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale autorizzato da FS Park e presente nell'area; in ogni caso non è consentita la sosta lungo la banchina per un periodo superiore ai 15 minuti per operazione di carico o scarico. È espressamente vietato effettuare operazioni di carico

o scarico dei passeggeri in aree differenti dalla banchina dedicata a tale operazione.

Fermo quanto specificato nei punti che precedono, al Vettore è fatto divieto di:

- a) provocare rumori molesti di qualsiasi sorta o esalazioni di gas, salvo quelli normali per il parcheggio e il prelievo degli autobus;
- b) fumare o accendere fiamme libere in tutta l'area di parcheggio;
- c) eseguire manovre pericolose nell'area di parcheggio.

Il Vettore dovrà avere la massima cura di tutti i beni e le parti comuni dell'autostazione quali, ad esempio, l'impianto di apertura automatica, la pavimentazione, rendendosi sin da ora responsabile di eventuali danni causati.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusiva responsabilità del Vettore, in relazione ad eventuali pregiudizi provocati al proprio ed all'altrui veicolo, a persone e/o a cose.

Il Vettore ha l'obbligo di trasmettere a FS Park entro 3 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il calendario dei transiti definitivo, comunicando le eventuali variazioni che lo stesso potrà subire nel corso della validità della Convenzione che dovranno essere trasmesse a FS Park all'indirizzo di posta elettronica certificata fspark@pec.fspark.it almeno un mese prima dalla messa in esercizio del calendario modificato.

All'interno dell'area del Terminal Bus è espressamente vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non preventivamente autorizzata da FS Park.

Il Vettore ha l'obbligo di comunicare i riferimenti (numero telefonico, e-mail, pec) di un Referente operativo da contattare per tutte le esigenze legate all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 4

Durata

La durata della presente Convenzione ha decorrenza dal _____ al _____.

Le Parti escludono tassativamente la possibilità di rinnovo tacito della presente Convenzione.

Art. 5

Corrispettivo e modalità di pagamento

Per l'utilizzo del Terminal BUS di Napoli Centrale le Parti stabiliscono le seguenti tariffe:

Fascia oraria dalle 05:00 alle 23:59 – per operazioni di sosta, carico e/o scarico:

- Permanenza fino ad un massimo di 20 minuti: € 6,00 oltre IVA;
- Permanenza da 21 minuti fino a 60 minuti: € 11,00 oltre IVA;
- Permanenza superiore ad 1 ora: € 5,00/ora o frazione, oltre IVA, fino ad un importo massimo di € 60,00 oltre IVA

Fascia oraria dalle 00:00 alle 04:59 – per operazioni di sosta, carico e/o scarico:

- € 3,00/ora o frazione oltre IVA, fino ad un importo massimo di € 15,00.

Il pagamento del corrispettivo dovuto viene quantificato trimestralmente sulla base degli effettivi transiti. Al raggiungimento di determinati valori viene applicato uno sconto secondo le fasce di seguito riportate:

Il pagamento del corrispettivo dovuto viene quantificato trimestralmente sulla base degli effettivi transiti. Al raggiungimento di determinati valori viene applicato uno sconto secondo le fasce di seguito riportate, calcolato sempre su base trimestrale: IMPORTO ANNUALE		SCONTO
DA € 10.001,00	A € 20.000,00	5%
DA € 20.001,00	A € 30.000,00	10%
DA € 30.001,00	A € 40.000,00	15%
DA € 40.001,00	A € 50.000,00	20%
DA € 50.001,00	A € 100.000,00	30%
DA € 100.001,00	A € 150.000,00	40%
DA € 150.001,00	A € 200.000,00	65%
OLTRE € 200.001,00		85%

Sulla base delle valutazioni condivise tra il Vettore e FS Park, l'importo annuale stimato rispetto al numero dei transiti è pari a circa € _____, ____ (_____/____).

Tale importo non è vincolante ai fini del pagamento che sarà effettuato, a cadenza trimestrale, sulla base dei transiti effettivi consuntivati nel trimestre di riferimento.

Il pagamento dell'importo avverrà in rate trimestrali posticipate, mediante bonifico bancario, a 30 giorni data fattura emessa da FS Park.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie intestate a FS Park S.p.A.: INTESA SANPAOLO ag. 37 di Roma – IBAN: IT 81 X 03069 05000 100000014917.

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Vettore, qualunque ne sia il titolo.

In caso di ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza della presente Convenzione, il Vettore dovrà corrispondere a FS Park gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione. Il tasso degli interessi applicabile per il ritardo nei pagamenti è quello determinato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

S'intende che il Vettore sarà tenuto ad effettuare, con puntualità, il dovuto pagamento anche in caso di ritardata ricezione della fatturazione in originale da parte di FS Park

Il Vettore, qualora risulti inadempiente, è tenuto al pagamento delle spese legali, anche stragiudiziali, nonché delle spese e/o delle commissioni relative ad eventuali interventi effettuati da terzi, per conto di FS Park, per il recupero del credito.

Nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, FS Park potrà risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Vettore inoltre accetta le attuali modalità di gestione del Terminal Bus che è dotato dei seguenti dispositivi di controllo degli accessi/transiti:

– KEYCARD, LETTURA TARGHE E SISTEMA DI TELEPEDAGGIO.

Nel caso di ingresso tramite keycard l'ingresso dei veicoli al Terminal Bus avverrà avvicinando la keycard al lettore presente in corrispondenza dei gate di ingresso e di uscita. In caso di danneggiamento o smarrimento, il costo del dispositivo sostitutivo sarà di € 8,20 IVA esclusa.

Il Vettore dovrà comunicare a FS Park il numero di keycard che intende utilizzare.

Il Vettore deve comunicare a FS Park le targhe di tutti i veicoli previsti in arrivo/ partenza dal Terminal Bus e dei dispositivi di Telepedaggio.

FS Park si riserva la possibilità di modificare la tipologia di dispositivo tecnologico utilizzato per esigenze gestionali e di regolare esercizio, dandone comunicazione al Vettore con adeguato preavviso.

Art. 6

Penali

Il Vettore rimane interamente responsabile delle condizioni di fruizione del servizio da parte degli aventi causa, in particolare deve garantire che i detti soggetti:

- usufruiscano del servizio nei limiti delle condizioni dettate dalla presente Convenzione, assicurando la fruizione degli stalli autorizzati e fermo restando che, in nessun caso, FS Park risponderà dell'indebita utilizzazione di altri stalli e dell'eventuale indisponibilità temporanea di stalli liberi, ove siano già occupati gli stalli assegnati alle relative corse;
- rispettino le condizioni del servizio come da presente Convenzione e la regolamentazione d'uso resa disponibile presso il sito.

Resta inteso che FS Park segnalerà le non conformità eventualmente rilevate.

A tal fine, FS Park potrà provvedere ad accertare l'eventuale occupazione di stalli diversi o ulteriori rispetto a quelli assegnati alle relative corse mediante rilievo fotografico o video.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle disposizioni definite nella presente Convenzione e nel regolamento del Terminal Bus, FS Park provvederà ad applicare al Vettore una penale di € 100,00 oltre IVA per ogni infrazione.

Relativamente alla sosta prolungata oltre i tempi indicati nel calendario transiti comunicato a FS Park, si rimanda a quanto sopra indicato nell'art. 5 con riferimento all'applicazione delle tariffe dei transiti non compresi nel corrispettivo pattuito.

Le violazioni e la conseguente applicazione delle penali sarà comunicata da FS Park a mezzo posta elettronica. La somma dovuta a titolo di penale dovrà essere corrisposta dal vettore entro 20 giorni naturali consecutivi.

FS Park si riserva sin d'ora la facoltà di rivalersi direttamente sulla garanzia prestata.

In caso si riscontrasse un numero maggiore di tre trasgressioni, fatta salva l'applicazione delle

penali previste per ogni trasgressione, FS Park si riserva di richiedere il maggior danno, nonché di risolvere la Convenzione.

Durante la vigenza contrattuale FS Park procederà alla conservazione dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia, che consentano il monitoraggio dei veicoli abilitati e/o delle persone fisiche assegnatarie, al fine di assicurare in ogni momento la possibilità di individuare i singoli fruitori del servizio per eventuali richieste da parte delle Forze dell'Ordine.

FS Park si impegna a garantire la massima riservatezza rispetto alle informazioni di cui sia depositaria in funzione della presente Convenzione; in tal senso, viene esclusa qualsiasi forma di comunicazione e trattazione dei dati che potranno essere comunicati esclusivamente su richiesta delle Forze dell'Ordine e comunque per esigenze di polizia giudiziaria.

Art. 7

Deposito Cauzionale/Fideiussione Bancaria

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione, ivi incluso il pagamento del corrispettivo e delle penali ivi previste, il Vettore costituirà a favore di FS Park un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), pari al valore del corrispettivo trimestrale stimato dovuto, mediante trasferimento sul c/c bancario n. _____, intestato a FS Park, da versare entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, pena la nullità dello stesso.

Detto deposito cauzionale sarà mantenuto nella sua misura intera per tutta la durata della presente Convenzione. Qualora l'ammontare del deposito si dovesse ridurre, il Vettore dovrà reintegrare l'importo entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, FS Park si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito senza la corresponsione di interessi, alla

scadenza della presente Convenzione, previa verifica di FS Park del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dal Vettore.

(IN ALTERNATIVA, SE IL VETTORE OPTA PER LA FIDEIUSSIONE BANCARIA:)

A garanzia degli obblighi ed oneri tutti derivanti dalla presente convenzione, la Società costituisce e consegna a FS Park, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, una fideiussione bancaria di complessivi € _____, ____ (_____/____), pari a tre mensilità del corrispettivo di cui al precedente art. 5. La fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata da primario istituto di credito e costituita ai sensi dell'articolo 1944, I comma c.c., dovrà contenere espressamente la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia da parte del fideiubente al beneficio del termine di cui all'articolo 1957, 1 comma, c.c.; dovrà, espressamente, prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice richiesta da parte di FS Park, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa. La fideiussione di cui al presente articolo 7 si intenderà automaticamente priva di ogni efficacia, indipendentemente dalla restituzione dell'atto originale, trascorsi 180 giorni a partire dalla data di scadenza prevista dalla presente convenzione senza che sia pervenuta, a mezzo pec, alcuna richiesta di pagamento da parte di FS Park

Art. 8

Responsabilità e Assicurazione

FS Park mette a disposizione del Vettore esclusivamente spazi delimitati e dedicati alle operazioni di carico/scarico dei passeggeri e/ alla sosta dei veicoli e non assume alcun obbligo di vigilanza né di custodia degli stessi. FS Park non è responsabile per danni, diretti e/o indiretti, subiti dai veicoli nell'area del Terminal BUS, da qualunque causa determinati, né per il furto, anche parziale, consumato o tentato, dei veicoli e/o dei relativi accessori o bagagli.

FS Park non è responsabile di eventuali disservizi (ritardi, ecc.) che possono essere generati da cause di forza maggiore, quali ad esempio intervento delle forze dell'Ordine per ragioni di ordine pubblico, sommosse popolari, manifestazioni, atti di terrorismo, calamità naturali, ecc...

FS Park non è responsabile, altresì, per eventuali danni arrecati ai veicoli in sosta da altri utenti

o da altri veicoli presenti nell'area, né per eventuali danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni e atti di terrorismo, o derivati da calamità naturali o da cause di forza maggiore.

A tal fine il Vettore dichiara di essere stato debitamente informato che all'interno del Terminal Bus non esiste una vigilanza dei veicoli in genere e che non è stata stipulata una assicurazione per furti, danni e incendi per i citati veicoli.

Il Vettore è responsabile di ogni danno ed infortunio che dovesse derivare alle persone ed alle cose in relazione alla fruizione dei servizi di cui alla presente Convenzione.

Il Vettore, pertanto, solleva FS Park da ogni azione e reclamo di qualsiasi natura che provenisse dalle competenti Autorità e/o soggetti privati per l'eventuale violazione da parte del Vettore e suoi aventi causa di leggi o disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, incendi, igiene, sanità e quanto altro attinente all'esercizio dell'attività espletata, cui l'area è destinata, impegnandosi fin d'ora a risarcire ogni eventuale spesa sostenuta a tale titolo da FS Park.

Al riguardo, il Vettore garantisce che i propri veicoli - che entrino in Autostazione - siano regolarmente assicurati e, alla stipula della presente Convenzione, darà evidenza a FS Park S.p.A. che la detta assicurazione copra tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nella Convenzione, compreso il rischio incendio, con un massimale per sinistro di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T.

Fermo quanto previsto ai punti precedenti, e per i soli danni che il Vettore abbia provato essere stati causati esclusivamente da un anomalo funzionamento degli impianti di controllo accessi, FS Park risponde, purché il Vettore abbia sporto regolare denuncia presso il personale incaricato da FS Park e presente nel Terminal Bus, compilando l'apposito "modulo sinistri" prima dell'uscita del veicolo dal Terminal o, in assenza del personale, presso le Autorità di Polizia competenti. In nessun'altra circostanza FS Park si assume l'onere di risarcire i danni subiti dai veicoli in transito e/o sosta nel Terminal.

Art. 9

Recesso anticipato

FS Park si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento per

sopravvenute esigenze rimesse alla propria esclusiva valutazione.

In tal caso, il recesso sarà notificato tramite raccomandata A/R, con trenta (30) giorni di preavviso, salvi i casi imprevedibili o di forza maggiore, senza che il Vettore possa vantare diritto alcuno a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, eccetto il rimborso delle eventuali somme versate relative al periodo di mancato utilizzo.

FS Park prende atto e accetta che il Vettore potrà recedere anticipatamente dalla presente Convenzione previa comunicazione da inoltrare a FS Park a mezzo pec con 30 giorni di preavviso.

Il Vettore resterà, comunque, obbligato a pagare il corrispettivo relativo ai transiti effettuati per il periodo in cui ha usufruito del Terminal Bus, fino alla data di interruzione del servizio.

Art. 10

Conoscenza dello stato dei luoghi

Informativa sui rischi specifici esistenti

Il Vettore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che, lavorando per suo conto, avranno facoltà di accesso nell'area, tutte le norme, le disposizioni, le prescrizioni e le cautele in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e s.m. e i., impegnandosi ad ottemperare a proprie cura e spese a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche autorità, ed eventualmente da FS Park esonerando la Proprietà/FS Park da ogni responsabilità e da pretese di terzi.

A carico esclusivo del Vettore è l'apprestamento di tutte le misure di salvaguardia atte a garantire l'incolumità di persone e cose limitatamente all'utilizzo dell'area nel periodo di cui all'art. 4, esonerando FS Park da ogni responsabilità civile e penale conseguente alla non applicazione delle opere di salvaguardia.

FS Park fornisce a Vettore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area, nonché sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza attualmente vigenti, mediante la consegna dell'Informativa sui rischi interferenziali (all. sub B), i cui contenuti dovranno essere comunicati a tutto il personale che si troverà a operare all'interno del Terminal bus.

Art. 11

Clausola di trasparenza

Il Vettore espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Vettore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Vettore che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla relativa risoluzione.

Art. 12

Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR ed in particolare di necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la

relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali.

Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da FS Park S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione “Protezione Dati Personali” del sito istituzionale www.fspark.it e dal Vettore mediante _____.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Qualora, ai fini dello svolgimento del contratto, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità adeguate di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Art. 13

Clausola di integrità

FS Park gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS (“Codice Etico”), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS (“Policy Anti-Corruption”), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 (“Modello 231”) e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS (“Programma di Compliance Antitrust”).

Il Vettore dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale di FS Park S.p.a. e/o di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e che possono essere scaricati e stampati e di cui il Vettore potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

Il Vettore si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti

con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati da FS Park.

Il Vettore prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea richiamate dal d.lgs. n.24/2023 e s.m.i.;

possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale ovvero tramite i canali indicati nella Convenzione.

La violazione da parte del Vettore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 di FS Park e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 14

Foro competente

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione della presente Convenzione verranno deferite in via esclusiva al foro del Tribunale di Roma.

Art. 15

Registrazione

Il presente atto, il cui corrispettivo è soggetto all'IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la

registrazione sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto, in tal caso l'onere risulterà a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 16

Gestione della Convenzione

La struttura deputata alla gestione ed al controllo sull'esecuzione della presente Convenzione, per FS Park, è la S.O. *Sviluppo Asset e Operations*, nella persona del Responsabile pro tempore.

Art. 17

Ambiente

Il Vettore, per tutta la durata della presente Convenzione, si obbliga ad osservare ed a far osservare ogni disposizione vigente in materia di tutela di ambiente e contro l'inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina d'uso di sostanze chimiche, ivi comprese quelle lesive all'ozono stratosferico, e di gestione rifiuti.

Inoltre, il Vettore si impegna a:

- a) non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- b) non depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- c) non immettere rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque;
- d) non introdurre, depositare e/o tenere nei veicoli parcheggiati materiali o sostanze infiammabili o esplosive, nonché oggetti pericolosi.

Qualora si verifichi un danno ambientale nell'area oggetto della presente Convenzione, che sia riconducibile ad una o a più azioni commesse dal Vettore, o comunque riconducibili alle sue attività, per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge e di norme tecniche, questo è obbligato a norma di legge a ripristinare le condizioni originarie dell'area e delle risorse naturali, manlevando e tenendo indenne FS Park da qualsivoglia responsabilità, onere di ripristino e di risarcimento da parte di terzi.

Nel caso in cui il Vettore non abbia provveduto al ripristino del danno ambientale e non abbia inoltre provveduto a presentare alle autorità competenti entro trenta giorni dall'evento dannoso le possibili misure da intraprendere, la presente Convenzione è da intendersi risolta per uso

dell'area non conforme alla legge.

Art. 18

Cessione della Convenzione e del credito

È fatto divieto al Vettore di cedere la presente Convenzione e di concedere in utilizzo a terzi estranei i dispositivi di accesso al Terminal Bus forniti da FS Park.

La violazione di uno qualunque di tali divieti produrrà, ipso iure, la risoluzione della presente Convenzione ex articolo 1456 c.c. per colpa del Vettore il quale resta obbligato a corrispondere il dovuto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito da FS Park.

Il Vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione della presente Convenzione, da parte di FS Park, ad altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.

Il Vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione a terzi, da parte di FS Park, dei crediti a qualsiasi titolo derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 19

Misure Restrittive Internazionali e Trade Compliance

Il Vettore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di export control); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

Il Vettore dichiara e garantisce che né la medesima né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori della stessa è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva di cui al paragrafo che precede.

Il Vettore dichiara di non essere un operatore economico di un Paese, governo o territorio destinatario di misure di cui ai paragrafi precedenti che limitano in misura ampia l'operatività con tale Paese, governo o territorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo Iran, Siria, Sudan, Sud Sudan, Cuba, Corea del Nord, Crimea, Venezuela, Zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, Russia, Bielorussia.).

Il Vettore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare, per FS Park la violazione delle normative di cui ai paragrafi precedenti o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse.

In riferimento a quanto sopra, il Vettore si impegna a comunicare a FS Park qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente articolo si applica nella misura in cui non comporti la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. "anti-boycott" applicabile.

Nel caso di violazione da parte del Vettore delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del presente articolo, FS Park si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 20

Clausola risolutiva espressa

Fatte salve le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di mancato o inesatto adempimento da parte del Vettore anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli: 5

